



Azione Cattolica Anagni Alatri

Regolamento per lo svolgimento delle assemblee parrocchiali (dall'atto normativo diocesano)

Cap. 4

Associazione territoriale(Parrocchia)

1) E' costituita da tutte le persone che aderiscono all'AC nella Parrocchia o territorio altrimenti definito; i ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

2) La struttura organizzativa dell'associazione parrocchiale deve essere definita garantendo la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso un organo assembleare , (ASSEMBLEA), che si riunisce di norma almeno una volta l'anno per discutere sulla situazione ecclesiale ed associativa, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte, un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa, un Presidente che ne promuove e coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.

3) Hanno diritto di voto tutti i soci giovani ed adulti regolarmente iscritti. All'assemblea partecipa il parroco o un suo delegato. All'assemblea possono partecipare con diritto di parola i simpatizzanti di AC.

4) In base alle scadenze fissate da statuto e regolamento nazionale, l'assemblea unitaria provvede ad eleggere i responsabili, in rapporto al numero degli iscritti, che costituiscono il consiglio dell'associazione territoriale.

5) Il consiglio è costituito da due a quattro responsabili giovani e adulti e il rappresentante acr eletti dall'assemblea e un segretario-amministratore.

6) La designazione del presidente parrocchiale è effettuata dall'Assemblea dell'Associazione parrocchiale con l'elezione di una sola persona.

Il Consiglio parrocchiale propone, con il consenso del Parroco, tale nominativo al Vescovo per la nomina.

Il presidente propone all'assemblea la nomina del segretario-amministratore.

7) I componenti il consiglio dell'associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente all'AC diocesana tramite verbale; in tal modo vengono confermati anche come componenti dell'assemblea diocesana con diritto di voto.

8) Il consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

9) Per quanto non espressamente precisato in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale e le norme del presente Atto Normativo riferite all'associazione diocesana.

Cap. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Assemblea diocesana: convocazione, svolgimento, composizione,

1) L'assemblea diocesana, che esprime l'associazione diocesana in ciascuna delle sue componenti ed è costituita :

- Dai presidenti parrocchiali e dai responsabili delle associazioni parrocchiali
- dai membri del consiglio diocesano
- dai rappresentanti dei movimenti diocesani : tre per ciascun movimento
- Questi membri partecipano con diritto di voto.

Possono partecipare con diritto di parola gli aderenti e i simpatizzanti.

2) E' convocata in via ordinaria una volta all'anno e decide il programma dell'associazione diocesana in attuazione del piano pastorale della diocesi e della programmazione dell'assemblea nazionale, (FUNZIONE PROGRAMMATICA) e degli obiettivi e linee programmatiche pluriennali. In tale funzione si può lavorare anche per settori o foranie.

3) L'assemblea diocesana elettiva viene convocata in base alle scadenze fissate dallo statuto e regolamento nazionale e provvede ad eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il consiglio diocesano di AC.

4) E' validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

Le eventuali deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto i delegati parrocchiali, i membri del consiglio diocesano, i rappresentanti dei movimenti.

per ogni parrocchia partecipano all'assemblea elettiva :

il presidente parrocchiale

altri 5 membri (2 adulti, 2 giovani 1 acr)

Le parrocchie che hanno oltre 50 aderenti possono esprimere un ulteriore delegato.

Dal Regolamento Nazionale

Regole generali per l'esercizio del diritto di voto.

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14^o anno di età.

Elettorato passivo

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18^o anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
2. I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Incarichi direttivi.

1. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (parrocchiale, diocesano, nazionale), componente della Presidenza (diocesana, nazionale), Delegato regionale, componente della Delegazione regionale, Segretario (diocesano, nazionale) di Movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Conferimento degli incarichi direttivi.

- a. la proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dall'assemblea dell'Associazione parrocchiale con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano;

Incompatibilità

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.
2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli.
4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.
5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.